



STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

di

Ever S.r.l.

ALLEGATO A

1. Scopo e ambito di applicazione

È istituito presso Ever S.r.l. (di seguito "Società") un Organo con funzioni di vigilanza e controllo (di seguito "Organismo di Vigilanza") in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'adeguatezza ed all'osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito il "Modello") adottato dalla Società con delibera Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2013, allo scopo di prevenire i reati dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa della Società, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001, recante "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della L. n. 300/2000*".

All'Organismo di Vigilanza sono garantite le caratteristiche di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione richieste dal Decreto stesso.

2. Nomina e composizione dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è un organo monocratico o collegiale composto da un minimo di 2 a un massimo di 5 componenti, interni e/o esterni, nominati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione nomina altresì il Presidente, al quale spetta il compito di provvedere all'espletamento delle formalità relative alla convocazione, alla fissazione degli argomenti da trattare e allo svolgimento delle riunioni collegiali.

La nomina dell'Organismo di Vigilanza deve essere resa nota a ciascun componente individuato e da questi formalmente accettata.

3. Requisiti di professionalità e di onorabilità

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza deve avere un profilo professionale e personale che possa garantire imparzialità di giudizio, autorevolezza ed eticità della condotta.

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza deve possedere i seguenti requisiti personali:

- un profilo etico di indiscutibile valore;
- oggettive credenziali di competenza sulla base delle quali poter dimostrare, anche verso l'esterno, il reale possesso delle qualità richiestegli.

L'Organismo di Vigilanza deve essere dotato delle seguenti competenze:

- conoscenze giuridiche tali da consentire l'identificazione delle fattispecie suscettibili di configurare ipotesi di reato;
- capacità di individuazione e valutazione degli impatti, discendenti dal contesto normativo di riferimento, sulla realtà aziendale;
- conoscenza delle tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività "ispettiva".

4. Cause di ineleggibilità e incompatibilità

Al fine di garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza, possono essere nominati sia membri esterni sia membri interni, privi di compiti operativi.

In caso di Organismo monocratico il soggetto designato deve essere esterno.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza non devono avere vincoli di parentela con il Vertice aziendale, né devono essere legati alla Società da interessi economici o da qualsiasi altra situazione di conflitto di interesse tale da inficiarne l'obiettività di giudizio. Ogni eventuale situazione di conflitto di interesse è valutata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio sindacale.

Non possono essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro i quali abbiano riportato una condanna – anche non definitiva – per uno dei reati previsti dal Decreto Legislativo citato.

Ove il Presidente o un componente dell'Organismo incorrano in una delle cause di ineleggibilità e/o incompatibilità suddette, il Consiglio di Amministrazione, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di ineleggibilità e/o incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, il Consiglio di Amministrazione deve revocare il mandato.

5. Durata in carica

Al fine di garantire l'efficace e costante attuazione del Modello, nonché la continuità di azione, la durata dell'incarico è fissata in 1 o 3 anni, eventualmente rinnovabili con provvedimento del Consiglio di Amministrazione.

6. Cessazione dall'incarico

La revoca dell'Organismo di Vigilanza e di ciascun componente compete esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale.

L'Organismo di Vigilanza non può essere revocato se non per giusta causa.

A tale proposito, per giusta causa di revoca dovrà intendersi:

- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente dell'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza;
- l'attribuzione al componente interno dell'OdV di funzioni e responsabilità operative incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione, propri dell'Organismo di Vigilanza;
- un grave inadempimento dei doveri propri dell'Organismo, così come definiti nel Decreto e nel presente Modello;
- una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto, passata in giudicato, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dal Decreto;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del componente dell'Organismo di Vigilanza per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal citato Decreto;
- una sentenza di condanna passata in giudicato a carico del componente dell'Organismo di Vigilanza, ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Nei casi sopra descritti in cui sia stata emessa una sentenza di condanna, il Consiglio di Amministrazione, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, potrà altresì disporre, sentito il Collegio Sindacale, la revoca dei poteri del componente dell'Organismo di Vigilanza.

Fermo restando quanto precisato al primo capoverso, l'incarico cesserà automaticamente con il venir meno del rapporto di lavoro con la Società da parte di ciascun componente interno.

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza potrà recedere in ogni momento dall'incarico.

7. Poteri dell'Organismo di Vigilanza

Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza deve improntarsi a principi di autonomia e indipendenza, ed è dotato di tutti i poteri necessari per assicurare una puntuale ed efficace vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di organizzazione e di gestione adottato dalla società, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001.

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso, presso tutte le funzioni della società, senza necessità di alcun consenso preventivo, a tutta la documentazione aziendale e ha la possibilità di acquisire dati e informazioni rilevanti dai soggetti responsabili.

L'Organismo di Vigilanza può richiedere la collaborazione di tutte le strutture interne della Società ovvero ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità, nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento dei compiti affidati.

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione, in quanto organo a cui rimonta la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello organizzativo, è in ogni caso chiamato a esercitare la supervisione in merito all'adeguatezza del suo intervento.

8. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è chiamato ad assolvere i seguenti compiti:

- vigilare sulla reale efficacia e sull'aggiornamento del Modello organizzativo adottato ai sensi del D. Lgs n. 231/2001 in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità dello stesso di prevenire ragionevolmente la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello definito e nella rilevazione degli eventuali scostamenti comportamentali, mediante analisi dei flussi informativi e delle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- analizzare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello, adoperandosi affinché lo stesso sia aggiornato laddove si riscontrino esigenze di adeguamento in relazione alle mutate condizioni dell'azienda e del contesto normativo; a tale proposito si precisa che è compito dell'Organismo di Vigilanza di effettuare proposte di adeguamento agli organi aziendali in grado di dare loro concreta attuazione e di seguirne il *follow-up* al fine di verificare l'implementazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte, mentre la responsabilità ultima dell'adozione del Modello resta comunque in capo al Consiglio d'Amministrazione;
- promuovere, di concerto con le funzioni aziendali preposte, programmi di informazione e comunicazione interna, con riferimento al Modello, agli standard di comportamento e alle procedure adottate ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- promuovere, di concerto con le funzioni aziendali preposte, l'erogazione di corsi di formazione e la predisposizione di materiale informativo utile alla diffusione dei principi etici e degli standard cui la Società si ispira nello svolgimento delle proprie attività;
- riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale circa lo stato di attuazione e l'operatività del Modello, formulando eventuali proposte di aggiornamento del Modello.

In particolare, a fronte degli obblighi di vigilanza sopra riportati, l'Organismo di Vigilanza deve svolgere i seguenti specifici compiti:

- con riferimento alla verifica dell'efficacia del Modello deve:
 - verificare l'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;
 - verificare l'adeguatezza e la tempestività delle soluzioni organizzative e dei correttivi adottati per l'attuazione del Modello (definizione di clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, ecc.), avvalendosi delle funzioni aziendali competenti;a tal fine è fatto obbligo al management e ai responsabili delle funzioni aziendali di segnalare all'Organismo di Vigilanza le situazioni che possono esporre l'azienda al rischio di reato;
- con riferimento alla verifica dell'osservanza del Modello deve:
 - promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del Modello;
 - raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
 - adoperarsi affinché siano effettuate periodiche verifiche sull'operatività nell'ambito delle aree di attività "critiche";
 - condurre le indagini interne per accertare le presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;a tal fine è fatto obbligo al management e ai responsabili delle funzioni aziendali di segnalare all'Organismo di Vigilanza le situazioni che possono esporre l'azienda al rischio di reato;

- con riferimento all'effettuazione di proposte di aggiornamento del Modello e di monitoraggio della loro realizzazione deve:
 - esprimere una periodica valutazione sull'adeguatezza del Modello rispetto alle prescrizioni del Decreto e ai principi di riferimento, nonché sull'operatività degli stessi, sulla base delle risultanze emerse dalle attività di verifica;
 - ove necessario, presentare al Consiglio di Amministrazione le proposte di adeguamento del Modello e le indicazioni in merito alle azioni necessarie per la concreta implementazione del Modello stesso, nonché verificare l'attuazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni e delle azioni correttive proposte.

9. Riporto dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è collocato in posizione di staff al Vertice della Società, e riporta e risponde direttamente al Consiglio d'Amministrazione, in modo da garantire la piena autonomia ed indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono affidati.

In via straordinaria, l'Organismo di Vigilanza riporta al Collegio Sindacale, qualora le violazioni emerse siano riferibili agli Amministratori o siano, comunque, di particolare gravità.

10. Reporting dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza informa periodicamente in ordine all'attività svolta il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.

Con una periodicità almeno semestrale, e comunque ogni qual volta se ne presenti e ravvisi la necessità e/o opportunità, l'Organismo di Vigilanza, trasmette al Consiglio d'Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale una relazione sull'attuazione del Modello, indicando l'attività svolta, le risultanze emerse e i suggerimenti in merito agli interventi correttivi da adottare.

L'Organismo può rivolgere, comunicazioni al Consiglio d'Amministrazione in ogni circostanza in cui lo ritenga necessario o opportuno per il corretto svolgimento delle proprie funzioni e per l'adempimento degli obblighi imposti dal Decreto.

L'Organismo di Vigilanza può essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio d'Amministrazione e può, a sua volta, chiedere di essere ascoltato in qualsiasi momento, al fine di riferire sul funzionamento del Modello o su situazioni specifiche.

L'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di informare immediatamente il Collegio Sindacale qualora la violazione riguardi i soggetti cd. apicali dell'Azienda nonché il Consiglio di Amministrazione. Lo stesso potrà ricevere, inoltre, richieste di informazioni o di chiarimenti da parte del Collegio Sindacale e della società di revisione.

Gli incontri tra l'Organismo di Vigilanza e gli organi societari cui lo stesso riferisce sono appositamente verbalizzati da parte dell'Organismo; lo stesso provvede a custodire copia dei verbali.

11. Flussi informativi promananti dall'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza condivide con i responsabili delle funzioni gli esiti delle proprie attività, al fine di realizzare eventuali obiettivi di miglioramento nell'implementazione del Modello da parte degli stessi.

L'Organismo di Vigilanza comunica altresì al Consiglio di Amministrazione, nel più breve tempo possibile, eventuali comportamenti/azioni non in linea con il codice etico e con le procedure aziendali che siano stati rilevati nel corso della propria attività di vigilanza e/o comunque conosciuti, richiedendo anche il supporto delle altre strutture aziendali in grado di collaborare nell'attività di accertamento e nell'individuazione delle azioni che possono impedire il ripetersi di tali circostanze.

12. Flussi informativi e segnalazioni all'Organismo di Vigilanza

Devono essere comunicati all'Organismo di Vigilanza:

- su base periodica, le informazioni/dati/notizie identificate dal Modello e/o richieste

dall'Organismo di Vigilanza alle singole funzioni; tali informazioni devono essere trasmesse nei tempi e nei modi definiti dal Modello e/o dall'Organismo medesimo ("flussi informativi");

- su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia genere, proveniente anche da terzi ed attinente l'attuazione del Modello nelle aree di attività "critiche" ed il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano essere ritenute utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza ("segnalazioni").

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti di monitoraggio delle attività "critiche", devono essere trasmessi allo stesso tutte le informazioni ritenute utili a tale scopo, tra cui a titolo esemplificativo:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal Decreto;
- rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito delle attività di controllo svolte, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- notizie relative a cambiamenti organizzativi, da cui possa derivare un mutamento delle aree "critiche";
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, evidenziando i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate, ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari.

13. Modalità di trasmissione delle informazioni e segnalazioni all'Organismo di Vigilanza e loro valutazione

Con riferimento alle modalità di trasmissione delle informazioni e segnalazioni all'OdV, valgono, per tutti i destinatari del Modello, le seguenti prescrizioni:

- i flussi informativi devono pervenire all'Organismo di Vigilanza ad opera delle strutture aziendali interessate mediante modalità definite dal Modello e/o dall'Organismo medesimo;
- le segnalazioni devono pervenire ad opera delle strutture aziendali per iscritto alla sede professionale dello stesso o attraverso l'utilizzo della casella di posta elettronica a dominio aziendale dedicata allo stesso ed hanno ad oggetto l'evidenza o il sospetto di violazione del Modello, dei principi generali e dei principi sanciti nel codice etico.

In particolare, inoltre, per i soggetti "apicali" e "subordinati" valgono i principi di cui all'art. 6, comma 2-bis del D.Lgs. n. 231/2001, per cui tali soggetti potranno segnalare condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto, e/o violazioni del Modello - segnalazioni che devono essere circostanziate e, per le condotte illecite, fondate su elementi precisi e concordanti (sono sanzionate le segnalazioni effettuate con dolo e colpa grave che si rivelino infondate) - con le seguenti modalità:

- per iscritto, tramite lettera RR, indirizzata alla sede professionale dell'Organismo di Vigilanza;
- via e-mail, da una casella di posta elettronica personale privata (non aziendale) alla casella di posta elettronica personale professionale dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo avrà cura di verificare che la Società provveda alla adeguata comunicazione e diffusione ai destinatari del Modello dei canali di comunicazione da utilizzare verso l'Organismo di Vigilanza (sede professionale, caselle di posta elettronica dedicate).

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza tratta le segnalazioni ricevute in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle segnalazioni stesse, assicurando la riservatezza circa la loro identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e l'opportunità di azioni conseguenti, ascoltando, se necessario, l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto la ragione dell'eventuale decisione a non procedere.

Qualora l'informativa sia impropria, in termini di contenuti o di forma, l'OdV proporrà al Consiglio di Amministrazione appropriate misure deterrenti. Non verrà tuttavia applicata alcuna sanzione nel caso in cui l'informativa infondata non sia determinata da una volontà calunniosa.

14. Collaboratori interni ed esterni

Per l'esecuzione delle sue attività, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi delle prestazioni di collaboratori, anche esterni, rimanendo sempre direttamente responsabile dell'adempimento degli obblighi di vigilanza derivanti dal D.Lgs. n. 231/2001. Ai collaboratori è richiesto il rispetto degli obblighi di diligenza previsti per i componenti dell'Organismo di Vigilanza.

15. Risorse finanziarie dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è provvisto di mezzi finanziari e logistici adeguati a consentirne la normale operatività. Il Consiglio di Amministrazione della Società provvede a dotare l'Organismo di Vigilanza di un fondo adeguato, che deve essere impiegato esclusivamente per le spese da sostenere nell'esercizio delle proprie funzioni.

16. Periodicità delle riunioni

L'Organismo di Vigilanza deve riunirsi almeno una volta ogni 3 mesi e, comunque, ogni qual volta se ne presenti la necessità e/o opportunità.

17. Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

La definizione degli aspetti attinenti alla continuità di azione dell'Organismo di Vigilanza, la definizione del calendario delle riunioni, la verbalizzazione delle riunioni, la determinazione delle cadenze temporali dei controlli e l'individuazione dei controlli e delle procedure di analisi sono oggetto di apposito regolamento, approvato in autonomia dall'Organismo di Vigilanza.

18. Responsabilità

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono adempiere al loro mandato con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, mantenendo la massima riservatezza in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni; i componenti dell'Organismo di Vigilanza sono responsabili del diligente svolgimento dei compiti loro assegnati.

19. Modifiche al presente Statuto

Eventuali modifiche al presente Statuto possono essere apportate unicamente a mezzo di delibera validamente adottata da parte del Consiglio di Amministrazione.
